



& Diritto Avanzato

Avvocato, interviste e falsi clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico: illecito disciplinare

Costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull'accaparramento della clientela, il comportamento dell'avvocato che rilasci interviste e partecipi a programmi televisivi all'uopo ingaggiando attori affinché interpretino la parte di clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico (nella specie, il naufragio della nave "Costa Concordia"), ovvero camuffando la propria identità personale, anche attraverso l'uso di parrucche o altro, per fingere così di essere il cliente a sua volta difeso con successo da altro avvocato compiacente (nella specie, il coniuge), per di più finendo smascherato da una popolare trasmissione televisiva (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019 (pubbl. 4.4.2020)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 27/11/14 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia le infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparsa;

è presente il suo difensore avv. [TIZIO];

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o in subordine la riduzione della sanzione inflitta.

FATTO

L'avvocato [RICORRENTE] veniva sottoposta a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia per *“aver violato gli artt. 18, 19 e 22 del Codice Deontologico che impongono all'avvocato alcuni obblighi e modalità di comportamento: in particolare di essere venuta meno, nei rapporti con la stampa ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza; nonché per aver posto in essere condotte vietate per l'acquisizione della clientela; infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”*.

In particolare venivano presentati nei confronti dell'avvocato [RICORRENTE] i seguenti esposti e segnalazioni:

a) esposto a firma dell'avvocato [ESPONENTE 1], presentato presso la segreteria del COA di Civitavecchia in data 7 marzo 2012, riguardante una causa per il pagamento di somme portate da libretti di risparmio c.d. “antichi”;

b) esposto a firma della signora [ESPONENTE 2], presentato presso la segreteria del COA di Civitavecchia in data 8 marzo 2012, relativo all'ingaggio dell'esponente, di professione attrice, da parte dell'Avv. [RICORRENTE] per l'interpretazione in una trasmissione televisiva nel ruolo di una sopravvissuta al naufragio della nave da crociera “Costa Concordia”;

c) esposto a firma dell'avvocato [ESPONENTE 3], presentato presso la segreteria del COA di Civitavecchia in data 12 aprile 2012, relativo alla divulgazione del suo numero di telefono di Studio come punto di riferimento per i giudizi per il pagamento di somme portate da libretti di risparmio c.d. “antichi”.

Agli esposti anzidetti si aggiungevano fatti narrati in alcuni articoli di giornale e oggetto di alcuni servizi televisivi.

Convocata l'avvocato [RICORRENTE] in data 7 marzo 2012, il COA in esito alla audizione, non ritenendo di poter disporre l'archiviazione per i fatti di cui agli esposti e quelli appresi ed acquisiti *aliunde*, con delibera del 21 maggio 2012 disponeva l'apertura del procedimento disciplinare come da (precedente) capo di incolpazione.

Durante la fase dibattimentale disciplinare venivano escussi il teste a carico [OMISSIS] e, quello a difesa, [OMISSIS]; veniva, altresì, acquisita ulteriore rilevante documentazione relativa alla trasmissione “[OMISSIS]”.

Chiusa la istruzione dibattimentale, il COA reputava che l'avvocato [RICORRENTE] si fosse resa responsabile dei fatti di cui alla contestazione e per l'effetto le applicava la sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 4 (quattro).

A convincimento di colpevolezza disciplinare il COA giungeva in ragione delle prove documentali acquisite agli atti del fascicolo, dalle quali si evinceva che la [RICORRENTE] era apparsa in trasmissioni televisive camuffando la propria identità personale (con l'uso di parrucche e altro), fingendosi assistita dall'avvocato [TIZIO] (suo marito e, in accordo con lei, partecipante agli spettacoli) e rappresentando falsi casi giudiziari al fine di accaparrarsi clientela; aveva rilasciato continue interviste in merito a casi mai accaduti ed inventati ed, infine, aveva affermato la proposizione di azioni giudiziarie mai intraprese.

Per i fatti in questione, secondo il COA procedente, l'avvocato [RICORRENTE] aveva violato i generali principi di probità, dignità e decoro, nonché di lealtà e correttezza a cui deve ispirarsi l'avvocato nell'esercizio della professione; nonché i doveri dell'avvocato nei rapporti con gli organi di stampa e con i colleghi; e il divieto di accaparramento della clientela.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite di difensore e procuratore speciale appositamente nominato, l'Avvocato [TIZIO] del Foro di Tivoli, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento di sospensione disciplinare, chiedendo che questo Consiglio Nazionale, in accoglimento del ricorso:

in via principale

- dichiarare la nullità del provvedimento sanzionatorio per violazione del diritto di difesa;
- mandare assolta la prevenuta per mancanza delle prove della colpevolezza;

in via subordinata, applicarsi una sanzione disciplinare più “mite”.

Il ricorso consta di un unico motivo, così indicato in rubrica: “*nullità della decisione per violazione del diritto di difesa, avendo il COA di Civitavecchia fondato la decisione stessa sulla scorta non delle prove assunte nel contraddittorio (in particolare le testimonianze assunte in data 13 novembre 2014), ma sulla scorta di non meglio specificate prove non prodotte all'interno del procedimento medesimo*” (cfr. pagina 2 dell'atto di gravame).

In particolare, nella narrativa del ricorso viene genericamente sostenuto che l'avvocato [RICORRENTE] non ha assolutamente violato i doveri che un avvocato deve osservare nei rapporti con la stampa per avere l'incolpata, rilasciato solo in rarissimi casi interviste in

relazione a casi giudiziari reali; e non, come ritenuto dal COA, inesistenti ed inventati. Tali circostanze, peraltro, si afferma nel ricorso, non sono *“mai state smentite, né dalla stampa né dalla trasmissione televisiva “[OMISSIS]”*.

A ciò si aggiunga, a parere della difesa, la testimonianza resa in data 13 novembre 2014 dal teste [OMISSIS], che ha dichiarato di aver incontrato l'avvocato [RICORRENTE] in una unica occasione, ovvero al momento della consegna all'avvocato [TIZIO] del cd. “[OMISSIS]”. Per questa ragione viene invocata la nullità della decisione per non aver il COA debitamente valutato la testimonianza resa dallo [OMISSIS]; e per avere, al contempo, valorizzato prove non acquisite durante la fase dibattimentale in contraddittorio tra le parti, ma assunte altrove.

Nel testo del ricorso, pur non esplicitamente sollevati con specifici mezzi d'impugnazione, emergono a tratti rilievi relativi al difetto di motivazione della pronuncia (cfr. pagina 5 del ricorso) ed alla insussistenza (sia sul versante dell'elemento psicologico che della condotta) delle violazioni deontologiche addebitate.

DIRITTO

La decisione del Consiglio dell'Ordine di Civitavecchia appare compiutamente motivata ed esente da vizi in relazione alle incolpazioni formulate in sede di rinvio a giudizio.

Dai documenti acquisiti al procedimento, consistenti in articoli di giornale e presenti in rete, risulta pienamente provato che la ricorrente rilasciava interviste relative al contenuto dei processi da lei seguiti come difensore; compariva in trasmissioni televisive con sembianze alterate interpretando ruoli nell'ambito di processi inventati; ingaggiava un'attrice, chiedendole d'interpretare in televisione la parte di una naufraga della nave “Costa Concordia” da lei stessa assistita con successo; proponeva giudizi “di classe” chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato (casi relativi ai c.d. libretti di risparmio antichi), conseguendone la condanna alle spese di lite per innumerevoli suoi assistiti; in relazione agli stessi giudizi indicava come recapito telefonico ai Clienti quello dello studio di altri avvocati, che venivano bersagliati da innumerevoli telefonate degli assistiti dell'Avv. [RICORRENTE]: il tutto all'evidente fine di procurarsi nuovi clienti.

Le condotte poste in essere dalla ricorrente lo sono state in palese violazione dei principi di decoro, probità, dignità, correttezza e in violazione delle norme sulla riservatezza in ordine alle notizie acquisite nello svolgimento della professione e delle norme sull'accaparramento della clientela.

Ritiene dunque questo Consiglio Nazionale che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato, con la conferma della decisione impugnata e della sanzione inflitta.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense ritenuta la responsabilità della ricorrente per le violazioni di cui al capo d'incolpazione, rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017;

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 dicembre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria